



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 117 DEL 19-07-2021

**OGGETTO: RICORSI AL TAR PROMOSSI DAL SIG. PENNESI CARLO.
RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO**

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita nella sala riunioni presso la sede CONTRAM la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	Presente
Jajani Lucia	VICESINDACO	Presente
Fanelli Marco	ASSESSORE	Assente
Sfascia Stefano	ASSESSORE	Presente
Sartori Giovanna	ASSESSORE	Assente

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Generale Dott. PAOLO CRISTIANO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 72 del 22/04/2021 emessa dal Responsabile del Settore 4[^] - Urbanistica – Edilizia, arch. Barbara Mattei si ordinava al sig. Pennesi Carlo, ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., la demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo, consistenti in una casetta mobile provvista di verandina posata su una platea cementizia costruita per tale scopo e dal marciapiede antistante detta casetta, presso l'area sita in località Pontelatrave, distinta in catasto al foglio 123, p.lla 136, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della stessa ordinanza;
- con ordinanza n. 74 del 23/04/2021 emessa dal Responsabile del Settore 4[^] - Urbanistica – Edilizia, arch. Barbara Mattei si ordinava al sig. Pennesi Carlo ed alla sig.ra Ilie Florica, ai sensi dell'art. 31, c. 2 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., la demolizione dei manufatti realizzati in assenza di titolo abilitativo, consistenti in una casetta mobile di legno provvista di verandina posata su una platea cementizia costruita per tale scopo, presso l'area sita in località Pontelatrave, distinta in catasto al foglio 123, p.lla 137, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della stessa ordinanza;

VISTI:

- il ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva del sig. Pennesi Carlo al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche contro il Comune di Camerino ed il del Settore 4[^] - Urbanistica – Edilizia, notificato il 25/06/2021, per l'annullamento del provvedimento del Comune di Camerino prot. n. 72 del 22.4.2021, notificato il 26/04/2021;
- il ricorso giurisdizionale con istanza di sospensiva del sig. Pennesi Carlo al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche contro il Comune di Camerino ed il del Settore 4[^] - Urbanistica – Edilizia, notificato il 25/06/2021, per l'annullamento del provvedimento del Comune di Camerino prot. n. 74 del 23/04/2021, notificato il 26/04/2021;

EVIDENZIATO CHE:

- per entrambi i giudizi di che trattasi, dato che è stata presentata istanza di sospensiva, vi è ormai la necessità di incaricare con urgenza un Avvocato per la costituzione in giudizio e la difesa del Comune;
- che la materia oggetto del contendere presenta profili di estrema delicatezza e peculiarità che richiedono un attento, minuzioso ed approfondito esame, nonché uno scrupoloso approfondimento in modo chiaro e specifico di tutti gli aspetti giuridici legati alla vicenda;

DATO ATTO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito della propria attività istituzionale, a seguito di diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, sta elaborando un atto di regolazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi. All'uopo l'Autorità ha affrontato l'argomento in un documento di consultazione pubblica (documento prodromico all'adozione del predetto atto di regolazione, attraverso il quale l'Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sugli argomenti ivi indicati) avente ad oggetto "L'affidamento dei servizi legali" nel quale alla fine della pag. 11 così prevede: "Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è

da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata";

RICHIAMATA, inoltre, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012, secondo cui il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTA la Sentenza n.509/2021 della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ove si legge che *"[...] se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di consequenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Si rileva, infine, che sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto da ultimo il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". Il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente ... potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni [...]"*.

RITENUTO doveroso resistere in giudizio avverso tali ricorsi e quelli eventualmente aggiuntivi, relativi al medesimo argomento, in quanto si ritiene che l'ufficio abbia agito nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli accertamenti necessari richiesti per la verifica degli abusi edilizi;

PRESO ATTO CHE:

- l'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata, particolarmente esperto in materie amministrative ed urbanistiche, si è dichiarato disponibile ad assumere la tutela del Comune di Camerino nei due giudizi di che trattasi;
- il suddetto Legale con email del 01/07/2021 ha comunicato il proprio preventivo il cui importo è pari ad € 4.377,36 (imponibile, IVA e CAP compresi) per ciascun ricorso, per un totale complessivo di € 8.754,72;

RITENUTO opportuno affidare pertanto l'incarico per la difesa del Comune nei ricorsi al TAR Marche pervenuti al Comune di Camerino in data 25/06/2021 rispettivamente con prot. n. 14804 e prot. n. 14805, all'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata in quanto esperto legale in pratiche edilizie ed urbanistiche;

RITENUTO dover imputare la somma di € 8.754,72, sul capitolo di spesa n. 138 del corrente bilancio comunale "spese per incarichi legali";

CONSIDERATO che l'Ordinamento finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del bilancio di previsione nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ovvero nei casi in cui le dotazioni degli stanziamenti di spesa si rivelino insufficienti a fronteggiare maggiori spese, consente, fra le varie modalità, il prelievo di somme dal fondo di riserva previsto dall'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

RILEVATA la necessità di integrare di € 8.754,72 lo stanziamento previsto al Cap. 138 "Spese per liti, arbitrati e consulenze a tutela del Comune" di € 8.754,72 necessario per far fronte alla spesa sopra citata mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario come da schema che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 26/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 166, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione rilascia pareri sulle variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice dei contratti pubblici);
- l'allegato IX al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativo ai servizi legali non contemplati all'art.17, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio edilizia privata, urbanistica e ricostruzione privata: arch. Barbara Mattei;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore finanziario: dott. Giuliano Barboni;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di resistere in giudizio avverso:
 - il ricorso al TAR MARCHE presentato dal sig. Pennesi Carlo descritto in premessa, pervenuto al Comune di Camerino in data 25/06/2021 ed assunto al n. 14804 di protocollo del 25/06/2021;
 - il ricorso al TAR MARCHE presentato dal sig. Pennesi Carlo descritto in premessa, pervenuto al Comune di Camerino in data 25/06/2021 ed assunto al n. 14805 di protocollo del 25/06/2021;
- 3) Di conferire mandato all'Avv. Giuseppe Carassai di Macerata, per la difesa del Comune di Camerino nei due giudizi dinanzi al TAR Marche presentati dal sig. Pennesi Carlo;
- 4) Di autorizzare il Sindaco a conferire al suddetto professionista il più ampio mandato per la difesa del Comune;
- 5) Di imputare la somma di € 8.754,72, sul capitolo di spesa n. 138 del corrente bilancio comunale "Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela del Comune";
- 6) Di prelevare la somma complessiva di € 8.754,72 dal fondo di riserva ordinario necessaria all'integrazione dei seguenti stanziamenti di bilancio: Cap. 138 "Spese per liti, arbitraggi e consulenze a tutela del Comune", come da schema che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 7) Di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento di contabilità;
- 8) Di trasmettere la presente variazione di bilancio al Tesoriere, ai sensi dell'art.175, comma 9- bis del D.Lgs.267/00;
- 9) Di imputare la somma di € 8.754,72, sul capitolo di spesa n. 138 del corrente bilancio comunale "Spese per incarichi legali";

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. PAOLO CRISTIANO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 129 DEL 09-07-2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RICORSI AL TAR PROMOSSI DAL SIG. PENNESI CARLO. RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere **Favorevole**

Camerino, lì 09-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Barbara Mattei

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

PROPOSTA N. 129 DEL 09-07-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RICORSI AL TAR PROMOSSI DAL SIG. PENNESI CARLO. RESISTENZA IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO

Parere ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto

Visto con parere Favorevole

Camerino, lì 09-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2^
Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato –
Risorse umane
Dr. Giuliano Barboni

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Città di Camerino
Provincia di Macerata

DELIBERA DI GIUNTA

N. 117 DEL 19-07-2021

**OGGETTO: RICORSI AL TAR PROMOSSI DAL SIG. PENNESI CARLO. RESISTENZA
IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE - PRELEVAMENTO DAL
FONDO DI RISERVA ORDINARIO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03-08-2021, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari.

Camerino, lì 03-08-2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.